



Programma Operativo Regionale 2014-2020

**Il Fondo Sociale Europeo
in Friuli Venezia Giulia**

UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO



Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio formazione

**Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia
Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020
Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà**

**Pianificazione periodica delle operazioni –
PPO 2019**

***Programma specifico n. 18/19
Formazione a favore di persone
svantaggiate, a rischio di esclusione,
marginalità, discriminazione***

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
OPERAZIONI DI
CARATTERE FORMATIVO**

Allegato A

Indice

1. PREMESSA	3
2. QUADRO NORMATIVO E ATTI DI RIFERIMENTO	4
3. INDICATORI	6
4. SOGGETTI PROPONENTI/SOGGETTI ATTUATORI	7
5. DIRITTI ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE	8
6. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI	10
6.1 PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI FORMAZIONE/ACQUISIZIONE/RAFFORZAMENTO DI COMPETENZE TRASVERSALI	10
6.2 PERCORSI DI GRUPPO DI FORMAZIONE/ACQUISIZIONE/RAFFORZAMENTO DI COMPETENZE TRASVERSALI	11
6.3 PERCORSI DI FORMAZIONE/ACQUISIZIONE/RAFFORZAMENTO DI COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI (PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI)	11
6.4 RACCORDO TRA I SOGGETTI	13
7. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI	13
8. RISORSE FINANZIARIE	13
9. GESTIONE FINANZIARIA	14
10. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI	15
11. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	16
12. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI	19
13. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	19
14. FLUSSI FINANZIARI	20
15. REVOCA DEL CONTRIBUTO	20
16. SEDI DI REALIZZAZIONE	20
17. RENDICONTAZIONE	20
18. TRATTAMENTO DEI DATI	21
19. INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'	22
20. PRINCIPI ORIZZONTALI	22
21. ELEMENTI INFORMATIVI	23
22. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO	23

1. PREMESSA

1. Il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2019”, di seguito PPO 2019, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 467 del 22 marzo 2019 e successive modifiche ed integrazioni, prevede la realizzazione del programma specifico n. 18/19 “Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione”, mediante l’attuazione di interventi formativi finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e, in generale, alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai Servizi sociali, Servizi sanitari e dal Collocamento mirato.
2. Il presente programma si propone, in particolare, di promuovere un’offerta formativa a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza, attivando, nell’ambito del progetto personalizzato, questa tipologia di sostegno finalizzata al conseguimento degli obiettivi di inclusione sociale, occupabilità, inserimento lavorativo e riduzione dei rischi di marginalità.
3. Il programma si inserisce nel quadro programmatico del POR FSE come di seguito specificato:
 - a) **Asse:** 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà
 - b) **Priorità d’investimento:** 9.i) L’inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità.
 - c) **Obiettivo specifico:** 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al MdI, delle persone maggiormente vulnerabili.
 - d) **Azione:** 9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti, etc.), misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, micro credito d’impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari).
 - e) **Settore di intervento:** 109 – Inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità, e partecipazione attiva, nonché migliore occupabilità.
4. Il programma si pone in maniera complementare rispetto agli interventi formativi approvati per gli anni 2019-2020 a favore di soggetti in situazione di svantaggio, ai sensi dell’articolo 6 della L.R. 22/2007 e successive modifiche, agli interventi previsti dal Programma specifico 41/18 – Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata-, dal Programma specifico 51/18 – Tirocini di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione ed al Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020.
5. La struttura regionale attuatrice del programma specifico, individuata dal PPO 2019, è il Servizio formazione della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, di seguito denominato Servizio.

2. QUADRO NORMATIVO E ATTI DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo e gli atti di riferimento del presente Avviso sono i seguenti:

1. Normativa UE

- REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 207/2015 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

2. Atti UE

- Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR;
- Programma Operativo Nazionale Inclusione, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato PON Inclusione.

3. Normativa nazionale e regionale

- Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà);
- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge regionale n. 18 del 9 agosto 2005 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge regionale n. 6 del 31 marzo 2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge regionale n. 27 del 21 luglio 2017, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
- Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con DPRReg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Regolamento per l'accreditamento;
- Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), emanato con DPRReg 0203/Pres. del 15 ottobre 2018;
- articolazio, di seguito denominato Regolamento Fse, che modifica il Regolamento di cui al DPRReg 0203/Pres. del 15 ottobre 2018;
- Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n.76

(Ordinamento della formazione professionale), emanato con DPREg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito Regolamento formazione;

- Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito, con modificazioni, in Legge n. 26 del 28 marzo 2019 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza.

4. Atti regionali

- Documento “Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard - UCS, di cui all'Allegato B del DPREg 203/2018, di seguito documento Ucs;
- Documento “Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona”, approvato con Deliberazione della Giunta n. 458 del 22 marzo 2012 e successive modifiche;
- Documento “Linee guida in materia di ammissibilità della spesa”, approvate con decreto n. 5723/LAVFORU del 3 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013” approvato attraverso la procedura scritta del 10 ottobre 2017 e fatto proprio dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito Metodologie;
- Documento “Linee guida alle Strutture regionali attuatrici”, approvato con decreto n. 11702/LAVFORU del 4 dicembre 2017 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato Linee guida SRA;
- Documento “Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito della procedura di riconoscimento formalizzato di cui alla DGR 1158/2016 o a seguito di un percorso formale di formazione professionale e adozione dei modelli per gli attestati”, approvato con decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 12383/LAVFORU del 22 dicembre 2017, di seguito Decreto Attestazioni;
- Documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2019”, di seguito PPO 2019, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 22 marzo 2019 e successive modifiche ed integrazioni;
- Documento “Repertorio delle qualificazioni regionali”, approvato con Deliberazione della Giunta n. 1301 del 26 luglio 2019, di seguito Repertorio;
- Documento “Atto di programmazione per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale 2018-2020”, approvato con Deliberazione della Giunta n. 1489 del 6 agosto 2018.

3. **INDICATORI**

1. Le operazioni formative del Programma specifico n. 18/19 “Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione” si collocano, per quel che concerne gli indicatori, nel seguente quadro programmatico del POR FSE:
2. **Indicatori di risultato**

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 09	Partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Altre persone svantaggiate

3. Indicatori di output

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 17	Altre persone svantaggiate	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 22	Numero progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

4. SOGGETTI PROPONENTI/SOGGETTI ATTUATORI

- Le operazioni sono presentate da soggetti pubblici non territoriali o privati aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale.
- Non è ammessa la presentazione di operazioni da parte di soggetti riuniti in forma di raggruppamento.
- I soggetti proponenti, non ancora accreditati nelle macrotipologie di cui ai punti 5 e 6, alla data di presentazione della domanda devono allegare alla stessa gli estremi della richiesta di accreditamento, già presentata al competente ufficio regionale.
- I soggetti proponenti, titolari di operazioni selezionate ed approvate secondo le modalità previste dall'Avviso, assumono la denominazione di soggetti attuatori.
- I soggetti attuatori, ai fini dell'attuazione dell'operazione e per tutta la durata della stessa, devono essere accreditati nel territorio regionale, ai sensi del Regolamento di riferimento vigente, nella macrotipologia Cs, Formazione continua e permanente per ambiti speciali, nel settore formativo coerente con l'attività formativa proposta e nelle categorie di svantaggio indicate nell'allegato A del Regolamento per l'accredimento, in corrispondenza dell'utenza di riferimento.
- Nel caso di operazioni aventi come destinatari 'minori svantaggiati', i soggetti attuatori devono essere accreditati nel territorio regionale, ai sensi del Regolamento di riferimento vigente, nella macrotipologia As, Obbligo formativo per ambiti speciali.
- Il mancato rispetto di quanto previsto ai punti 5 e 6 è **causa di decadenza dal contributo**.
- E' fatto obbligo ai soggetti proponenti di promuovere una **progettazione partecipata** delle operazioni, con uno o più dei seguenti soggetti, che hanno in carico l'utenza:
 - Servizio sociale,

- b) Servizio sanitario,
 - c) Collocamento mirato.
9. Per le operazioni di cui al paragrafo 6.3, punto 3, la progettazione partecipata dovrà coinvolgere una o più imprese/altri soggetti ospitanti.
10. **Per tutte le tipologie di operazioni**, i soggetti proponenti sono tenuti a compilare **l'allegato B1**. **Per le operazioni di cui al paragrafo 6.3 punto 3**, i soggetti proponenti sono tenuti a compilare sia **l'allegato B1** sia **l'allegato B2**. I modelli allegati sono disponibili anche sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione relativa all'Avviso.
11. I soggetti proponenti dovranno allegare il/i modello/i sopra citato/i alla domanda di finanziamento, di cui al paragrafo 10 del presente Avviso.
12. Durante lo svolgimento dell'operazione non è consentita la **sostituzione** del Servizio sociale/sanitario/Collocamento mirato, di cui al punto 8.
13. In casi debitamente motivati e previa autorizzazione da parte del Servizio, entro il limite massimo degli allievi previsto per ciascuna tipologia di operazioni, è possibile inserire all'interno del gruppo classe già identificato, utenti **ulteriori**, in carico al medesimo Servizio sociale/sanitario/Collocamento mirato o in carico a Servizi sociali/sanitari/collocamento mirato diversi da quelli già identificati a progetto, fermo restando la necessità di assicurare la coerenza dell'operazione e di quanto previsto al punto 8.

5. DIRITTI ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore opera in un quadro di riferimento dato dall'adozione, da parte del Servizio, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell'operazione, di concessione del contributo, di erogazione dell'anticipazione finanziaria, ove richiesta, e di erogazione del saldo, ove spettante, previsti dal presente Avviso.
2. Le operazioni sono approvate con decreto del dirigente responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione.
3. Il Servizio, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di cui al punto 2.
4. Il Servizio, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo ed a seguito dell'esito positivo dei controlli contabili interni dell'Amministrazione, trasmette apposita nota al soggetto attuatore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione, reperibile sul sito www.regione.fvg.it (sezione Amministrazione trasparente).
5. Il Servizio, con decreto del dirigente responsabile e previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa da parte del soggetto attuatore, provvede alla erogazione dell'anticipazione finanziaria nei limiti previsti dal paragrafo 14 del presente Avviso.
6. Il rendiconto delle spese sostenute è oggetto di verifica da parte della struttura regionale competente dell'Adg entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto medesimo.
7. L'erogazione del saldo, ove spettante, avviene con decreto adottato dal Servizio entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto.
8. Il soggetto attuatore deve assicurare:
 - a) il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal paragrafo 19 del presente Avviso;

- b) la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- c) l'avvio dell'operazione in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini per l'avvio e la conclusione dell'operazione indicati nel presente Avviso. L'eventuale avvio dell'operazione, nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'operazione e l'adozione dell'atto di concessione avviene sotto la responsabilità del soggetto attuatore che, in concomitanza con la comunicazione di avvio dell'attività, deve rilasciare apposita nota in cui dichiara che l'avvio anticipato avviene sotto la propria responsabilità e che nulla è dovuto da parte del Servizio, ove non si dovesse giungere all'adozione dell'atto di concessione per cause non imputabili al Servizio stesso;
- d) la realizzazione dell'operazione in conformità a quanto previsto nell'operazione ammessa a contributo;
- e) la completa realizzazione dell'operazione, anche a fronte della riduzione del numero di partecipanti in fase di attuazione, fatte salve cause eccezionali sopravvenute che devono essere adeguatamente motivate e accettate dal Servizio;
- f) la trasmissione delle dichiarazioni di avvio e di conclusione dell'operazione nei termini previsti dal Regolamento formazione;
- g) il flusso delle comunicazioni con il Servizio durante lo svolgimento dell'operazione, con l'utilizzo, ove previsto, della modulistica esistente;
- h) l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione al Servizio di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it;
- i) l'avvio delle operazioni entro **30 giorni** dall'invio della comunicazione del decreto di concessione di cui al punto 4. Considerata la necessità che gli interventi formativi proposti trovino rapida realizzazione, al fine di soddisfare le esigenze dell'utenza di riferimento, **non saranno autorizzate eventuali richieste del soggetto attuatore di proroga del termine di avvio delle operazioni**;
- j) la conclusione delle operazioni entro i termini stabiliti dal decreto di concessione;
- k) la conclusione di ogni operazione di carattere formativo deve essere documentata con la predisposizione dell'apposito verbale, modello FP7 Verbale d'esame/Chiusura attività, disponibile su www.regione.fvg.it (<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/FOGLIA8/>) insieme alle indicazioni per la corretta compilazione del modello. Il modello FP7 riassume tutti i dati dell'operazione e gli esiti della stessa e deve essere trasmesso entro 15 giorni di calendario dalla data di svolgimento dell'esame finale;
- l) la presentazione del rendiconto delle spese entro i termini stabiliti dal paragrafo 17 del presente Avviso;
- m) la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;
- n) la piena disponibilità nelle fasi di controllo in itinere in loco;
- o) la conservazione presso i propri uffici delle versioni originali della documentazione rilevante per la realizzazione delle operazioni;
- p) l'utilizzo della modulistica vigente relativa alle attestazioni finali.

6. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni formative previste dal presente Avviso si articolano in:
 - a) percorsi individualizzati, di formazione/acquisizione/rafforzamento di competenze trasversali;
 - b) percorsi di gruppo di formazione/acquisizione/rafforzamento di competenze trasversali;
 - c) percorsi di formazione/acquisizione/rafforzamento di competenze tecnico-professionali (percorsi professionalizzanti).
2. La partecipazione alle operazioni è a titolo gratuito. Non sono ammesse clausole tra il soggetto proponente e l'allievo che prevedano eventuali partecipazioni finanziarie, a qualunque titolo, da parte di quest'ultimo.

Il Servizio sociale, sanitario, Collocamento mirato, che ha in carico l'utenza, solo dopo aver evidenziato il fabbisogno formativo della persona a seguito di uno specifico percorso valutativo, si raccorda con l'ente proponente per la definizione e realizzazione del percorso formativo.

6.1 PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI FORMAZIONE/ACQUISIZIONE/RAFFORZAMENTO DI COMPETENZE TRASVERSALI

1. Le operazioni con modalità individuale sono mirate all'orientamento al lavoro, all'alfabetizzazione linguistica o informatica ed all'acquisizione e rafforzamento di conoscenze e competenze di carattere trasversale, propedeutiche all'inserimento in percorsi formativi o di tirocinio, anche tramite l'utilizzo di modalità didattiche innovative/sperimentali, comprese le visite didattiche.
2. Le operazioni in questione prevedono che venga predisposto un percorso formativo individualizzato, rivolto ad un numero di utenti compreso tra **1 e 3**.
3. La durata dell'azione deve essere compresa **tra le 20 e le 40 ore**.
4. L'operazione viene realizzata avvalendosi del supporto di personale qualificato ed esperto nella tipologia di utenza considerata, anche esterno all'ente attuatore, in un'ottica di sostegno ed accompagnamento dell'utenza ed anche con modalità didattiche innovative/sperimentali, comprese le visite didattiche.
5. L'esperienza di tale personale va descritta all'interno del formulario, con indicazione delle competenze e delle esperienze pregresse in attività di sostegno, nella specifica tipologia di utenza considerata nell'operazione.
6. Le operazioni rientrano nella tipologia formativa "Formazione con modalità individuali" di cui all'articolo 1.2 dell'Allegato 1 del Regolamento formazione.
7. Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio dell'Attestato di frequenza, di cui al modello 2/2017 del Decreto Attestazioni.
8. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, è richiesta, per ciascun allievo, la presenza certificata sull'apposito registro di un numero di ore pari al 100% di quelle previste per l'attività formativa in senso stretto, al netto della prova finale, ove prevista.
9. **Ai fini della rendicontazione, qualora il percorso formativo si concluda prima del termine previsto dal soggetto attuatore, il calcolo delle ore va effettuato esclusivamente su quelle effettivamente svolte.**

6.2 PERCORSI DI GRUPPO DI FORMAZIONE/ACQUISIZIONE/RAFFORZAMENTO DI COMPETENZE TRASVERSALI

1. Le operazioni sono finalizzate all'orientamento ed all'acquisizione e rafforzamento di conoscenze e competenze di carattere trasversale, anche con modalità didattiche innovative/sperimentali, comprese le visite didattiche.
2. Le operazioni devono essere avviate nel rispetto dei seguenti limiti di partecipazione degli allievi:
 - a) numero minimo di allievi/e per i quali si prevede l'iscrizione alle operazioni: **8**;
 - b) numero massimo di allievi/e per i quali si prevede l'iscrizione alle operazioni: **25**.
3. Limitatamente agli interventi formativi destinati a persone iscritte al Collocamento mirato, è possibile presentare operazioni con un numero minimo di allievi pari a **6**.
4. Le operazioni devono avere una durata compresa **tra 40 e 100 ore**.
5. Ogni operazione deve prevedere un modulo di massimo 4 ore relativo alla formazione generale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81/2008 ed un modulo di almeno 8 ore relativo ai diritti/doveri di cittadinanza, comprendenti anche l'orientamento ai servizi del territorio e i temi delle pari opportunità.
6. Le suddette operazioni rientrano nella tipologia formativa "Formazione permanente per gruppi omogenei" di cui all'articolo 1.2 dell'Allegato 1 del Regolamento formazione.
7. Al fine di garantire la prioritaria aspettativa degli allievi/e a vedere soddisfatto il fabbisogno formativo espresso, il soggetto attuatore deve avviare l'operazione anche se il numero di allievi che effettivamente partecipano all'attività in senso stretto è inferiore a quello previsto degli allievi iscritti all'operazione ed, eventualmente, anche alla soglia minima di cui al punto 2, lettera a) ed al punto 3. In tale eventualità ed ove ne ricorrano le condizioni, si applicano i principi di trattamento dell'UCS 1 previsti dal documento UCS.
8. Ai fini dell'ammissione di ogni allievo alla prova finale e per la rendicontazione finale della realizzazione dell'operazione, è richiesta, per ciascun allievo, la presenza certificata sull'apposito registro di un numero di ore non inferiori al 70% di quelle previste per l'attività formativa in senso stretto, al netto della prova finale.
9. Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio dell'Attestato di frequenza di cui al modello 2/2017 del Decreto Attestazioni.

6.3 PERCORSI DI FORMAZIONE/ACQUISIZIONE/RAFFORZAMENTO DI COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI (PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI)

1. Le operazioni, realizzate anche con modalità didattiche innovative/sperimentali, sono finalizzate, a fornire ai partecipanti competenze di carattere professionalizzante aderenti ai fabbisogni manifestati dal territorio, anche attraverso la realizzazione di uno stage.
2. Le operazioni devono avere una durata compresa **tra 200 e 600 ore** (attività formativa in senso stretto). Limitatamente agli interventi formativi destinati a persone con disabilità non vedenti, è possibile presentare operazioni con un numero di ore adeguato al raggiungimento degli obiettivi formativi e, comunque, non superiore alle 1000 ore.
3. Le operazioni di durata **uguale o superiore a 200 ore** devono prevedere un periodo di stage, pari almeno al 30% della durata dell'attività in senso stretto.

4. Le imprese/altri soggetti ospitanti lo stage devono essere coerenti rispetto al percorso formativo proposto e partecipare alla progettazione partecipata di cui al punto 8 del paragrafo 4.
5. Per quanto attiene alla formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81/2008, ogni operazione deve prevedere moduli di formazione generale e specifica, per un massimo di 16 ore complessive, in funzione della classificazione del rischio relativo al settore formativo di riferimento. Ogni operazione, inoltre, deve contenere un modulo di almeno 8 ore relativo ai diritti/doveri di cittadinanza, comprendenti anche l'orientamento ai servizi del territorio e alle pari opportunità.
6. Le suddette operazioni rientrano nella tipologia formativa "Formazione permanente per gruppi omogenei" o nella tipologia formativa "Qualificazione di base abbreviata", di cui all'articolo 1.2 dell'Allegato 1 del Regolamento formazione.
7. Le operazioni devono essere avviate nel rispetto dei seguenti limiti di partecipazione degli allievi:
 - a) numero minimo di allievi per i quali si prevede l'iscrizione alle operazioni: **8**;
 - b) numero massimo di allievi per i quali si prevede l'iscrizione alle operazioni: **25**.
8. Limitatamente agli interventi formativi destinati a persone iscritte al Collocamento mirato, è possibile presentare operazioni con un numero minimo di allievi pari a **6**.
9. Al fine di garantire la prioritaria aspettativa degli allievi a vedere soddisfatto il fabbisogno formativo espresso, il soggetto attuatore deve avviare l'operazione anche se il numero di allievi che effettivamente partecipano all'attività in senso stretto è inferiore a quello previsto degli allievi iscritti all'operazione ed, eventualmente, anche alla soglia minima di cui al punto 7, lettera a) ed al punto 8. In tale eventualità ed ove ne ricorrano le condizioni, si applicano i principi di trattamento dell'UCS 1 previsti dal documento UCS.
10. Le operazioni possono prevedere alternativamente:
 - a) lo sviluppo dell'intero profilo professionale previsto dal Repertorio dei Profili Professionali;
 - b) lo sviluppo di uno o più Qualificatori professionali regionali (QPR) collegati al profilo e previsti dai Repertori di settore;
 - c) lo sviluppo parziale di competenze previste dalla scheda delle situazioni tipo (SST), associata al Qualificatore professionale regionale (QPR);
 - d) lo sviluppo di competenze non ricomprese nel Repertorio di settore.
11. Per quanto riguarda le operazioni di cui al punto 10 lettera a), la durata deve essere coerente con quanto indicato nel citato Repertorio dei profili, di cui alla DGR Repertorio. Le operazioni si concludono con un esame finale, la cui Commissione viene costituita secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 5 del Regolamento Formazione. L'ammissibilità agli esami finali è subordinata:
 - al giudizio di ammissibilità espresso dal collegio docenti sulla base di una valutazione complessiva del singolo allievo nell'ambito dello scrutinio di fine percorso;
 - alla presenza certificata sull'apposito registro di un numero di ore non inferiori al 70% delle ore previste per l'attività formativa in senso stretto, al netto della prova finale.

Il superamento della prova finale comporta il rilascio dell'attestato di qualifica, di cui al Decreto Attestazioni, modello 5/2017.
12. Le operazioni di cui al punto 10 lettera b) prevedono lo sviluppo completo di competenze previste dalle Situazioni Tipo (SST), associate ai singoli QPR. Possono altresì essere sviluppate anche ulteriori competenze, in quanto complementari agli stessi QPR o ritenute necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo formativo. In ogni caso, l'attestato di frequenza finale conseguito da

parte degli allievi, previo superamento dell'esame finale, riporterà unicamente i QPR completi dell'operazione con il rilascio dell'Attestato di frequenza, di cui al modello 3/2017 del Decreto Attestazioni.

13. Le operazioni di cui al punto 10 lettera c) prevedono lo sviluppo parziale di competenze previste dalle Situazioni Tipo associate al QPR. In questo caso, il superamento dell'esame finale comporta il rilascio dell'Attestato di frequenza di cui al modello 2/2017 del Decreto Attestazioni.
14. Le operazioni di cui al punto 10 lettera d) possono riferirsi a competenze non ricomprese nel Repertorio di settore, purchè:
 - a) correlate ad un'area di attività (ADA) il cui elenco è disponibile sul sito www.regione.fvg.it/lavoroformazione/lavoro/certificazionedellecompetenze;
 - b) descritte secondo i criteri costruttivi e descrittivi utilizzati per l'individuazione dei singoli QPR nel citato Repertorio;
 - c) corredate da un elenco di possibili situazioni tipo da utilizzarsi per la valutazione delle competenze.

In questo caso, il superamento dell'esame finale comporta il rilascio dell'Attestato di frequenza di cui al modello 2/2017 del Decreto Attestazioni.

15. Ai fini dell'ammissione di ogni allievo alla prova finale e per la rendicontazione finale della realizzazione dell'operazione, è richiesta la presenza certificata sull'apposito registro di un numero di ore non inferiori al 70% di quelle previste per l'attività formativa in senso stretto, al netto della prova finale.

6.4 RACCORDO TRA I SOGGETTI

1. Al fine di favorire un'offerta formativa coerente e integrata, è previsto il raccordo periodico fra i Servizi sociali, i Servizi sanitari ed il Collocamento mirato, che hanno in carico l'utenza e gli enti di formazione potenziali titolari delle operazioni formative per individuare e condividere le esigenze formative sulla base dell'utenza in carico e nell'ottica di determinare un circolo virtuoso fra esigenze rilevate dai Servizi, numero di possibili partecipanti alle operazioni formative e presentazione delle operazioni medesime da parte degli enti di formazione.

7. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni di cui al presente Avviso sono rivolte a persone svantaggiate o a rischio di esclusione sociale, marginalità, discriminazione, in carico al Servizio sociale, Servizio sanitario, Collocamento mirato.
2. L'offerta formativa è rivolta in particolare a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza.
3. I destinatari devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale ed avere almeno 18 anni compiuti al momento dell'avvio delle operazioni in senso stretto.
4. Potranno essere destinatari delle attività formative anche minori svantaggiati che abbiano compiuto almeno sedici anni di età e che, per documentati motivi, siano usciti dal sistema educativo.

8. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni di cui al presente Avviso sono pari a euro 4.000.000,00 a valere sull'asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà – del POR FSE 2014-2020.

9. GESTIONE FINANZIARIA

1. Le operazioni di cui ai paragrafi 6.1 **“Percorsi individualizzati di formazione/acquisizione/rafforzamento di competenze trasversali”** del presente Avviso sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS 7 – Formazione permanente con modalità individuali, di cui al documento UCS.
2. Agli allievi/e frequentanti i corsi è corrisposta un'indennità oraria a risultato di € 2,00 per ogni ora di effettiva presenza. Il risultato è costituito dall'effettiva partecipazione all'attività formativa certificata sul registro – al netto della prova finale - del 100% delle ore.
3. Il costo dell'indennità oraria verrà rendicontato a costi reali.
4. Il costo totale dell'operazione derivante dall'applicazione dell'UCS 7 e dal costo dell'indennità oraria a risultato è determinato nel modo seguente:

$1 \text{ ora corso (euro 99,00)} * n. \text{ ore corso}$ $+$ $\text{euro } 2 * n. \text{ ore corso} * n. \text{ allievi}$
--

5. Il costo derivante dall'operazione suindicata costituisce il costo massimo ammissibile dell'operazione.
6. Il contributo pubblico è pari al 100% del costo ammissibile.
7. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione nel Piano finanziario:
 - i costi relativi allo svolgimento dell'operazione sono imputati alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio;
 - il costo totale delle indennità di frequenza previste è imputato alla voce di spesa B2.5- Attività di sostegno all'utenza svantaggiata.
8. Le operazioni di cui ai paragrafi 6.2 **“Percorsi di gruppo di formazione/acquisizione/rafforzamento di competenze trasversali”** e 6.3 **“Percorsi di formazione/acquisizione/rafforzamento di competenze tecnico-professionali”** del presente Avviso sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS 1 di cui al documento UCS.
9. Agli allievi/e frequentanti i corsi è corrisposta un'indennità oraria a risultato di € 2,00 per ogni ora di effettiva presenza. Il risultato è costituito dall'effettiva partecipazione all'attività formativa certificata sul registro – al netto della prova finale - di almeno il 70% delle ore.
10. Il costo dell'indennità oraria verrà rendicontato a costi reali.
11. Il costo totale dell'operazione derivante dall'applicazione dell'UCS 1 e dal costo dell'indennità oraria a risultato è determinato nel modo seguente:

$1 \text{ ora corso (euro 139,00)} * (n. \text{ ore attività d'aula} + 50\% n. \text{ ore stage} - \text{ove previsto-})$ $+$ $\text{euro } 2 * n. \text{ ore corso} * n. \text{ allievi}$
--

12. Il costo derivante dall'operazione suindicata costituisce il costo massimo ammissibile dell'operazione.
13. Il contributo pubblico è pari al 100% del costo ammissibile.
14. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione nel Piano finanziario:
 - i costi relativi allo svolgimento dell'operazione sono imputati alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio;
 - il costo totale delle indennità di frequenza previste è imputato alla voce di spesa B2.5- Attività di sostegno all'utenza svantaggiata.

10. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni sono presentate, secondo la modalità a sportello mensile, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione ed entro le ore 24.00 del 31 dicembre 2020, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
2. Ai fini della selezione, vengono prese in considerazione le operazioni presentate dal primo all'ultimo giorno del mese di riferimento.
3. Le operazioni sono presentate al Servizio esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it.
4. La documentazione deve essere presentata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione ed in regola con la normativa sull'imposta di bollo.
5. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line, disponibile sul sito Internet [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it/formazione-lavoro/formazione/area-operatori) formazione-lavoro/formazione/area operatori (Webforma).
6. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono essere preventivamente registrati sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
 - a) cognome e nome
 - b) codice fiscale
 - c) codice d'identificazione (username utilizzato).
7. Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
8. Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero verde 800098788 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.
Il servizio di "problem solving" è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail:

assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:

- dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
- sabato dalle 8.00 alle 12.30.

9. Le operazioni devono essere presentate in formato pdf. Il soggetto proponente, sulla base di quanto previsto dal presente Avviso, presenta un'unica domanda di finanziamento per una o più operazioni, a cui deve corrispondere un unico messaggio di posta elettronica certificata. La PEC dovrà:

- a) avere il seguente oggetto:

**"POR FSE 2014/2020. Programma specifico 18/18 – Formazione svantaggio
- Ufficio di Trieste"**

- b) contenere:

- i. la domanda di finanziamento;
 - ii. il/i formulario/i;
 - iii. la comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento già presentata al competente ufficio regionale (per i soggetti non accreditati ai sensi del Regolamento accreditamento);
 - iv. la scansione in formato pdf degli allegati di cui al paragrafo 4.9 dell'Avviso;
 - v. la scansione in formato pdf del modello attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, in cui si evidenzia che il pagamento effettuato si riferisce esclusivamente alla domanda presentata.
10. La domanda di finanziamento va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante o suo delegato, del soggetto proponente (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

11. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. La selezione delle operazioni, con riferimento alle operazioni presentate tra il primo e l'ultimo giorno dello sportello mensile, avviene entro 60 giorni dall'ultimo giorno del mese di riferimento.
2. Ogni operazione è selezionata sulla base del documento Metodologie, che prevede due fasi di selezione consecutive:
 - a) la fase istruttoria di verifica di ammissibilità delle operazioni che fa capo al responsabile dell'istruttoria;
 - b) la fase di selezione (per la quale si applica la procedura di valutazione di coerenza di operazioni di carattere formativo) che è svolta da un'apposita Commissione nominata dal Servizio.
3. Con riferimento alla fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità alla successiva fase di selezione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Requisiti di ammissibilità generale	Cause che determinano la non ammissibilità dell'operazione alla fase di valutazione di coerenza
1) Rispetto dei termini di presentazione	- Mancato rispetto dei termini di presentazione delle operazioni, previsti al paragrafo 10 punto 1
2) Rispetto delle modalità di presentazione	- Mancato rispetto delle modalità di trasmissione delle operazioni, previste al paragrafo 10 punto 3; - Mancato rispetto della durata minima e massima delle operazioni (paragrafi 6.1 punto 3, 6.2 punto 4, 6.3 punto 2); - Mancato rispetto del numero minimo e massimo di allievi (paragrafi 6.1 punto 2, 6.2 punti 2 e 3, 6.3 punti 7 e 8); - Assenza o mancato rispetto della durata dei moduli di sicurezza e di cittadinanza attiva (paragrafi 6.2 punto 5 e 6.3 punto 5); - Assenza del modulo stage (ove previsto) o mancato rispetto della durata minima e massima dello stesso (paragrafo 6.3 punto 3)
3) Completezza e correttezza della documentazione	- Mancato utilizzo del formulario previsto dal paragrafo 10 punto 5; - Incompletezza e mancata correttezza della documentazione richiesta dall'Avviso, prevista dal paragrafo 10 punto 9 lettera a) e lettera b) punti I, II, III e IV. - Mancata o non conforme sottoscrizione della domanda di finanziamento di cui al paragrafo 10 punto 10
4) Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto proponente	- Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 4, punti 1 e 2
5) Possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa	- Per i soggetti non accreditati, mancata comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento, di cui al paragrafo 4, punto 3

4. Per quanto concerne il possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, qualora il soggetto proponente sia un ente di formazione accreditato, i suddetti requisiti si danno per assolti. In caso, invece, di soggetti proponenti NON ancora accreditati, i requisiti di capacità sono verificati nella procedura che conduce all'accreditamento, la cui richiesta deve essere stata

presentata al competente ufficio regionale precedentemente alla presentazione dell'operazione. Le operazioni presentate sono oggetto di regolare valutazione e di inserimento nelle conseguenti graduatorie, tuttavia l'attuazione delle stesse rimane sospesa per il termine ordinario della procedura di accreditamento, in attesa del suo buon esito.

5. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti comporta l'inammissibilità dell'operazione alla successiva fase di valutazione di coerenza.
6. Con riferimento alla fase di valutazione di coerenza, si applicano i seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'operazione;
 - b) coerenza con le priorità trasversali del POR;
 - c) congruenza finanziaria
7. Per la valutazione di coerenza, con riferimento alle operazioni di carattere formativo di cui ai paragrafi **6.1 "Percorsi individualizzati di formazione/acquisizione/rafforzamento di competenze trasversali"** e **6.2 "Percorsi di gruppo di formazione/acquisizione/rafforzamento di competenze trasversali"**, sono oggetto di valutazione i seguenti elementi:

Coerenza dell'operazione
• Coerenza e qualità della progettazione partecipata, con riferimento ai fabbisogni dei destinatari delle azioni previste ed a quanto dichiarato nell'allegato B1; • Coerenza e qualità dell'organizzazione didattica sia dal punto di vista logistico (aule/laboratori, materiale didattico ecc..) sia per l'utilizzo di modalità didattiche innovative/sperimentali; • Presenza/coinvolgimento di ulteriore personale qualificato ed esperto nella tipologia di utenza; • Coerenza tra le singole parti che compongono la proposta progettuale (obiettivi, contenuti, articolazione/durata del percorso formativo, destinatari).
Coerenza con le priorità trasversali del POR
• Presenza di azioni concrete atte a garantire la promozione/rafforzamento dei principi orizzontali di non discriminazione e pari opportunità.
Congruenza finanziaria
• Corrispondenza delle voci di spesa a quanto previsto dall'Avviso.

8. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione comporta la valutazione negativa dell'operazione.
9. Per la valutazione di coerenza, con riferimento alle operazioni di carattere formativo di cui al **paragrafo 6.3 "Percorsi di formazione/acquisizione/rafforzamento di competenze tecnico-professionali (percorsi professionalizzanti)"**, sono oggetto di valutazione i seguenti elementi:

Coerenza dell'operazione
• Coerenza e qualità della progettazione partecipata, con riferimento ai fabbisogni dei destinatari delle azioni previste ed a quanto dichiarato nell'allegato B1 e nell'allegato B2 (ove previsto); • Coerenza e qualità dell'organizzazione didattica sia dal punto di vista logistico (aule/laboratori, materiale didattico ecc..) sia per l'utilizzo di modalità didattiche innovative/sperimentali; • Correttezza nell'uso dei Qualificatori Professionali Regionali (QPR), delle ADA e delle Situazioni tipo ad essi associati e coerenza con i moduli formativi che si intendono sviluppare; • Coerenza tra le singole parti che compongono la proposta progettuale (obiettivi, contenuti,

articolazione/durata del percorso formativo, destinatari).
Coerenza con le priorità trasversali del POR
• Presenza di azioni concrete atte a garantire la promozione/rafforzamento dei principi orizzontali di non discriminazione e pari opportunità.
Congruenza finanziaria
• Corrispondenza delle voci di spesa a quanto previsto dall'Avviso

10. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione comporta la valutazione negativa.

12. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. La selezione delle operazioni si conclude entro 60 giorni dal termine di chiusura per la presentazione delle operazioni.
2. Ad avvenuta selezione delle operazioni, il responsabile del procedimento, in applicazione del paragrafo 6.4 delle Linee guida SRA, ove ve ne siano le condizioni ed in relazione alle operazioni che non hanno superato la fase istruttoria di verifica di ammissibilità, comunica ai soggetti proponenti i motivi ostativi ai sensi dell'articolo 16 bis della LR 7/2000, indicando il termine entro cui far pervenire eventuali controdeduzioni.
3. Conclusa tale eventuale fase, il Servizio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di valutazione, predispone un decreto con il quale approva, per tutte le tipologie di operazioni previste:
 - a) elenco delle operazioni approvate in ordine di presentazione, con l'indicazione di quelle ammesse al finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista;
 - b) elenco delle operazioni non approvate secondo l'ordine di presentazione delle stesse.
4. Ove si verifichi l'adozione della procedura di cui all'art.16 bis della L.R. 7/2000, il termine di cui al punto 3 viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni.
5. Nel caso in cui vi sia concorrenza tra operazioni approvate rispetto alla disponibilità finanziaria, si procede all'ammissione a finanziamento dell'operazione pervenuta in data precedente.
6. Il decreto di cui al punto 3, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it e la pubblicazione costituisce mezzo di notifica a tutti gli effetti.

13. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Servizio, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di approvazione delle operazioni.

2. Successivamente, il Servizio trasmette a ciascun soggetto attuatore apposita nota, nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it (Sezione: Amministrazione trasparente).

14. FLUSSI FINANZIARI

1. Il costo dell'operazione approvato in fase di selezione costituisce il tetto massimo di spesa ammissibile.
2. E' prevista una anticipazione dell'85% del finanziamento da erogarsi successivamente all'avvio dell'attività in senso stretto e l'erogazione del saldo, qualora dovuto, pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo dell'operazione, da erogarsi ad avvenuta verifica del rendiconto.
3. I trasferimenti finanziari disposti a favore del soggetto attuatore da parte del Servizio a titolo di anticipazione devono essere coperti da una fideiussione del beneficiario, bancaria o assicurativa, almeno corrispondente al valore dell'importo anticipato. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/area operatori/modulistica*.
4. Il Servizio, dopo aver disposto la liquidazione dell'anticipazione o del saldo e a seguito dell'esito positivo dei controlli contabili interni dell'amministrazione, comunica ai beneficiari, con apposita nota, gli estremi del decreto e l'entità della somma sul totale concesso.

15. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il Servizio provvede alla revoca del contributo nei casi stabiliti dall'articolo 12 del Regolamento FSE, dall'articolo 19 del Regolamento formazione e dal paragrafo 5.8 lettera i) del presente Avviso.

16. SEDI DI REALIZZAZIONE

1. Tutte le attività formative d'aula previste dal presente Avviso devono realizzarsi presso sedi accreditate del soggetto attuatore titolare dell'operazione. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività formativa viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, pena la decadenza dal contributo.
2. È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di specifiche esigenze, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'accreditamento. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione dell'operazione formativa, con le adeguate motivazioni che ne determinano l'utilizzo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione, ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione stessa, il Soggetto attuatore, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione al Servizio utilizzando il modello COMSedeOc reperibile sul sito www.regione.fvg.it *lavoro formazione/formazione/area operatori*.

17. RENDICONTAZIONE

1. Entro 60 giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, in via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione, utilizzando un apposito modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it formazione lavoro/formazione/area operatori/modulistica. Il documento generato dall'applicativo e il relativo file è presentato corredato dalla documentazione di cui ai punti 3 e 4.
2. Per quanto riguarda la parte dell'operazione finanziata con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari (UCS), ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Regolamento Fse, il corretto svolgimento e l'effettivo completamento delle operazioni costituisce di per sé dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto.
3. La documentazione di cui al punto 1 è costituita da:
 - a) relazione tecnico-fisica dell'operazione, da presentare con l'utilizzo del modello predisposto dal Servizio e disponibile sul sito www.regione.fvg.it lavoro formazione/formazione/area operatori/modulistica;
 - b) il registro di presenza allievi e altri registri eventualmente utilizzati;
 - c) la documentazione concernente:
 - 1) la realizzazione dell'attività di pubblicizzazione e promozione dell'operazione;
 - 2) la realizzazione dell'attività di selezione degli allievi (ove pertinente);
 - 3) i curricula professionali del personale esterno impiegato nelle funzioni di ideazione e progettazione e di docenza;
 - 4) le lettere di incarico da parte del soggetto attuatore al personale esterno impiegato nelle funzioni di ideazione e progettazione e di docenza;
 - 5) la documentazione attestante il profilo professionale dei docenti interni;
 - 6) l'avvenuta consegna del materiale didattico agli allievi, qualora prevista;
 - 7) i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di coordinamento, tutoraggio;
 - 8) le convenzioni relative alla realizzazione dello stage (ove pertinente);
4. Per quanto riguarda la parte dell'operazione finanziata a costi reali (indennità orarie di partecipazione degli allievi), il documento generato dall'applicativo di cui al punto 1 e il relativo file è presentato corredato da:
 - 1) il prospetto di riepilogo ore/allievi;
 - 2) i documenti attestanti l'avvenuta erogazione dell'indennità oraria.
5. A seguito della verifica del rendiconto, il Servizio provvede all'erogazione del saldo o alla richiesta di restituzione delle eventuali maggiori somme anticipate.

18. TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali e sensibili forniti al Servizio saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), dal D. lgs. 101/2018 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:
 - comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo, vigilanza;
 - selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per tali operazioni
 - monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi;
 - gestione dei procedimenti contabili;
 e sono conservati in archivi informatici e/o cartacei.

19. INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'

1. Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di informazione e di comunicazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.
2. Il soggetto attuatore è tenuto ad informare la platea dei possibili destinatari, adottando misure atte a dare adeguata visibilità, circa il fatto che l'operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell'ambito dell'attuazione del POR. Pertanto, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
 - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
 - recare tutti i seguenti loghi secondo gli standard previsti dal documento "Guida al logotipo istituzionale", disponibile sul sito istituzionale al link http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/fondo-sociale-europeo/coordinato_di_immagine_FSE_14_20/

 Unione europea Fondo sociale europeo	
 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	 FSE FRIULI VENEZIA GIULIA POR 2014-2020

3. Ai suddetti loghi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.
4. La mancata pubblicizzazione dell'operazione e il mancato utilizzo dei loghi sopra descritti è causa di revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento FSE.

20. PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **SVILUPPO SOSTENIBILE.** I soggetti attuatori (e i soggetti proponenti in fase di presentazione delle operazioni) sono chiamati a prestare particolare attenzione alle possibili soluzioni e tecniche ecocompatibili nella realizzazione e gestione delle operazioni. Sarà privilegiata la proposta di operazioni in grado di rafforzare e dare impulso alla *green economy* ed alla *blue economy*, con le declinazioni proprie delle aree di specifico sviluppo regionale.
2. **PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE.** Si richiede ai soggetti attuatori (e ai soggetti proponenti in fase di presentazione delle operazioni) di dedicare particolare attenzione al sostegno delle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.
3. **PARITÀ TRA UOMINI E DONNE.** I soggetti attuatori (e i soggetti proponenti in fase di presentazione delle operazioni) sono chiamati a valorizzare quelle operazioni che possono contribuire a favorire l'accesso e la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi e sociali nei quali sono sottorappresentate.

21. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:
 - Responsabile del procedimento:
 - Direttore del Servizio: dott. Igor De Bastiani - tel. 040/3775298; e-mail: igor.debastiani@regione.fvg.it
 - Responsabili dell'istruttoria:
Giovanna Guerrieri – tel.040/3775077; e-mail: giovanna.guerrieri@regione.fvg.it
Fulvia Cante – tel. 040/3775124; e-mail: fulvia.cante@regione.fvg.it
 - Referente del programma:
dott.ssa Luigina Leonarduzzi – tel. 040/3775295 e-mail: luigina.leonarduzzi@regione.fvg.it
2. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o altro, comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

22. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

1. Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento delle operazioni inerenti il presente Avviso e confermando quanto già in parte indicato nelle precedenti pagine, sono stabiliti i seguenti termini:
 - a) le operazioni devono essere presentate al Servizio, secondo la modalità a sportello mensile, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione ed entro le ore 24.00 del 31 dicembre 2020, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

- b) le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine previsto per la presentazione delle operazioni;
 - c) le operazioni sono approvate entro 30 giorni dalla data di conclusione della selezione delle operazioni;
 - d) le operazioni devono essere avviate entro **30 giorni** dall'invio della comunicazione del decreto di concessione;
 - e) le operazioni devono concludersi entro la data indicata nel decreto di concessione;
 - f) l'atto di concessione del contributo viene adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione delle operazioni;
 - g) il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'operazione;
 - h) il rendiconto delle spese sostenute è approvato entro 60 giorni dalla data di presentazione del rendiconto;
 - i) l'atto relativo all'erogazione del saldo, ove spettante, viene adottato entro 30 giorni dalla data di approvazione del rendiconto;
 - j) il termine finale per la chiusura del procedimento è il 31 dicembre 2022.
2. Informazioni e aggiornamenti successivi alla pubblicazione del presente Avviso saranno resi disponibili nella sezione del portale regionale dedicato.